

proposta di legge n. 229

a iniziativa dei Consiglieri D'ANNA, CASTELLI, PISTARELLI, ROMAGNOLI, SILVETTI
presentata in data 20 marzo 2008

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI COMMERCianti DANNEGGIATI
DA LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Signori Consiglieri,

nella maggior parte dei comuni marchigiani sono numerose le opere di pubblica utilità già in fase di esecuzione o previste per il prossimo futuro, opere che spesso implicano la chiusura alla circolazione veicolare di numerose strade e causano, di conseguenza, ingenti danni ai commercianti i cui esercizi sono ubicati in tali aree, che si ritrovano, in alcuni casi, addirittura costretti per lunghi periodi alla chiusura della loro attività.

Le pesanti conseguenze economiche che ne derivano restano attualmente a totale carico del titolare dell'esercizio commerciale, ma è evidente che, proprio per la pubblica utilità degli interventi da cui i disagi originano, sarebbe più corretto venissero, almeno parzialmente, coperti con fondi pubblici.

Un'iniziativa in questo senso è già stata presa dalla Regione Sicilia, la quale ha varato un decreto con il quale, agli imprenditori i cui esercizi sono ubicati nell'ambito dei centri urbani e la cui attività abbia subito un danno per effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno un mese nei centri medesimi, viene concesso un contributo straordinario, a titolo di indennizzo parziale del danno effettivamente subito dall'impresa.

L'obiettivo di questo progetto di legge dunque è far sì che la Regione contribuisca in modo concreto, attraverso un indennizzo almeno parziale, a ridurre i danni economici causati agli esercizi commerciali dall'apertura di cantieri per la realizzazione di opere di pubblica utilità con la conseguente chiusura prolungata alla circolazione.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di contribuire a ridurre i danni economici causati dalla chiusura di alcune strade cittadine per lavori di pubblica utilità alle attività commerciali, artigianali e dei servizi, eroga agli imprenditori danneggiati un contributo a titolo di indennizzo.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, hanno diritto all'indennizzo quegli imprenditori, i cui esercizi commerciali siano ubicati nell'ambito di centri urbani la cui attività abbia subito danni per effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno venti giorni.

Art. 3
(Erogazione del contributo)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce:

- a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- b) l'importo e le modalità di erogazione del contributo.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2009, l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.